



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 126 del 23/06/2026

proposta n.1333 /2026

Settore Lavori Pubblici

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI LISCIA CULUMBA. PRIMO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP H14H18000130004 - CIG 9479487025

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 3/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2025, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2025 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che l'affidatario deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2022, pubblicato nel Comune di Palau sito istituzionale, area amministrazione trasparente > disposizioni generali > atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Normativa;
- che lo stesso affidatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Palau nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del settore lavori Pubblici 77 del 04.05.2021, con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione del completamento delle opere di urbanizzazione nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi di Palau, all'Ing. Roberto Cristiani con studio in Sassari;
- la determinazione n. 369 del 23.12.2021, con la quale si è proceduto all'integrazione dell'incarico professionale prevedendo la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie nel piano per gli insediamenti produttivi del comune di Palau";
- la determinazione n. 314 del 07.11.2022 avente ad oggetto: "Approvazione progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione nel piano per gli insediamenti produttivi. Intervento di completamento";
- la determinazione. 318 del 09.11.2022 con la quale si è proceduto ad una rettifica della determinazione n. 314 del 07.11.2022;

Vista la propria determinazione n. 321 del 09.11.2022, con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "Urbanizzazione nel Piano per gli insediamenti produttivi. 1° Intervento di completamento" mediante procedura negoziata previa consultazione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge 120/2020, (modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 108/2021), mediante utilizzo del portale SardegnaCAT, secondo il criterio del



minor prezzo, inferiore all'importo complessivo dei lavori, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi all'articolo 1, comma 3 del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020, mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 363 del 06.12.2022 con la quale si aggiudicavano definitivamente all'impresa Mossa Michele con sede a Irgoli – Via Manzoni, 18, P.I.: 01018990919 – codice fiscale: MSSMHL66L04E323M, i lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione nel Piano per gli Insediamenti Produttivi. 1° intervento di completamento”, per l'importo di € 248.276,31 oltre iva nella misura di legge;

Considerato che, a seguito di quanto sopra, con atto pubblico repertorio N. 1223/2023 del 29.06.2023 Prot. N.18615, si è provveduto ad affidare alla già menzionata impresa i lavori di cui trattasi;

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 14.07.2023 e si sarebbero dovuti concludere entro il 22.01.2024;

Considerato, altresì, che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia per sopravvenute esigenze operative necessarie a garantire la funzionalità complessiva delle infrastrutture;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 49 del 18.02.2025 con la quale si approvava la perizia di variante dei lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione nel Piano per gli Insediamenti Produttivi. 1° intervento di completamento”, e veniva integrato l'impegno dell'importo di € 42.184,09 iva compresa a favore dell'impresa Mossa Michele con sede ad Irgoli e con la quale venivano concessi 45 giorni per ultimare i lavori;

Considerato l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi Rep. 7/2025 Protocollo 4342 del 18.02.2025, con il quale l'Impresa Mossa Michele si impegnava a condurre a termine i lavori in perizia, per l'importo totale complessivo netto di € 286.625,49, di cui € 3.399,97 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

Considerato che, a seguito di quanto sopra, si è proceduto in data 11.04.2025 alla riconsegna dei lavori all'impresa Mossa Michele, concedendo da quella data 45 giorni per ultimare i lavori e quindi fissando il 26.05.2025, la data definitiva di ultimazione delle opere;

Dato atto che dal 08.05.2025, l'impresa Mossa Michele ha di fatto abbandonato il cantiere;

Vista la richiesta di proroga in data 23.05.2025, trasmessa in modo irrituale dal sub appaltatore dell'impresa Mossa Michele, motivandola con un guasto al proprio impianto di produzione dei conglomerati bituminosi;

Considerato che, in data 29.05.2025, l'impresa Mossa Michele con sede a Irgoli, ha inoltrato a questo Ente la richiesta di proroga, per la quale, previo parere favorevole del Direttore dei Lavori in pari data, è stata concessa una proroga di 15 giorni e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori risultava essere il 10.06.2025;

Considerato che in data 04.06.2025 l'impresa Mossa ed il sub appaltatore si presentavano in cantiere per ultimare i lavori e che in data del 09/06/2025 venivano terminate le lavorazioni di bitumatura;

Visti gli ODS n° 1 e ODS n° 2 con i quali veniva chiesto all'impresa Mosso di mettersi in regola rispetto alle attività di cui alla al D. Lgs. 81/2008;

Considerato che in data 18.06.2025 la Direzione Lavori constatava l'assenza ingiustificata dal cantiere della ditta Mossa Michele, e la grave situazione di pericolo in cui si versava lo stesso, e



ordinava con ODS n° 03, redatto in pari giorno, la messa in sicurezza del cantiere e l'ultimazione delle lavorazioni;

Visto l'avviso di avvio della procedura per risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 art. 122 del D. Lgs. 36/2023, inviata mezzo pec del 18.07.2025 alla posta certificata dell'impresa michelemossa@pec.it, con la quale si invitava il sig. Michele Mossa a terminare i lavori entro dieci giorni e a presenziare al sopralluogo per la verifica dell'esecuzione delle prestazioni rimanenti, fissata per il giorno 28.07.2025;

Constatata l'assenza al sopralluogo di cui al punto precedente dell'Impresa affidataria Michele Mossa convocata con pec del 18/07/2025 alla posta certificata dell'impresa michelemossa@pec.it, e permanendo l'inadempimento da parte della stessa, il Direttore dei Lavori in data 28.07.2025 ha redatto il verbale di attestazione dello stato di consistenza, alla presenza dei testimoni Arch. Eleonora Pini e Geom. Gian Piero Becciu, dipendenti di questo settore, evidenziando le opere eseguite e le lavorazioni non eseguite, le quali verranno quantificate in sede di redazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione, nonché il calcolo delle penali maturate dalla data fissata di ultimazione dei lavori;

Ritenuto che la valutazione del Direttore dei Lavori in merito alla condotta della Ditta Mossa Michele sia effettivamente qualificabile in termini di grave inadempimento;

Ritenuta, perciò, condivisibile la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, ex art. 122 comma 4 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), in quanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla citata disposizione, alla luce di quanto espresso nei punti precedenti;

Ritenuta la necessità di applicare le penali così come definite all'Art. 1.7 del Capitolato Speciale di appalto, pari a € 180,00 (centoottanta/00) euro per ogni giorno di ritardo, e che le penali ammontano ad € 8.640,00, in considerazione dei n. 48 giorni di ritardo decorrenti dalla data del 10.06.2025 alla data del sopralluogo per la redazione del verbale di attestazione dello stato di consistenza svoltosi i data 28.07.2025;

Preso atto del fatto che:

- l'importo dei lavori correttamente svolti dall'impresa Mossa Michele, ammonta a complessive € 246.640,14, già assoggettati a ribasso;
- è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;
- il negligente comportamento dell'Impresa è stato tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 201 del 18.09.2025 con la quale si è proceduto alla risoluzione del contratto con l'impresa Mossa Michele con sede a Irgoli, Via Manzoni, 18, P.I.: 01018990919 – codice fiscale: MSSMHL66L04E323M;

Dato atto che, in data 03.12.2025 è stato redatto lo stato finale dal Direttore Lavori Ing. Cristiani Roberto con studio in Sassari per l'importo di € 246.640,14 (coincidente con il SAL 2 rettificato), importo inferiore a quello contrattuale di € 39.985,34 a causa delle lavorazioni non eseguite e che pertanto è stato trasmesso all'impresa il 17.03.2026 per la sottoscrizione;

Dato atto che a seguito dell'abbandono del cantiere, in data 28.07.2025, si è proceduto alla redazione dello stato di consistenza e pertanto tale data viene assunta quale termine finale dei lavori eseguiti, stante l'impossibilità di pervenire a una regolare ultimazione;

Visto il certificato di regolare esecuzione in data 20.05.2026, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Cristiani con studio in Sassari, dal quale risulta quanto segue:



- i lavori realizzati sono stati eseguiti secondo le previsioni del progetto originario e delle varianti regolarmente approvati;
- l'Appaltatrice non ha posto riserve;
- i prezzi applicati alle voci di lavoro sono quelli contrattuali o successivamente concordati con l'atto aggiuntivo regolarmente approvato;
- in seguito a totale revisione tecnico – contabile eseguita dal sottoscritto Direttore dei Lavori, l'ammontare complessivo netto del conto finale è stato confermato in € 246.640,14 inferiore rispetto a quello di contratto di € 39.985,34;
- in corso d'appalto furono corrisposte all'Appaltatore un'anticipazione di € 49.655,29 e n. 2 rate di acconto per lavori per un ammontare complessivo di € 187.438,91;
- con la detrazione degli acconti sopra specificati, resterebbe il credito dell'Impresa di € 9.545,94;
- per la penale maturata a seguito del ritardo sulla esecuzione dei lavori di 48 gg di € 8.640,00;
- per i danni arrecati alla stazione appaltante derivanti dalla risoluzione del contratto stimati in € 26.189,86, così come stimati nell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione;

e pertanto risulta un debito dall'impresa Mossa Michele di € -25.283,92;

Dato atto che, il saldo negativo sopra determinato, pari ad € 25.283,92, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile per la Stazione Appaltante e che pertanto si procederà al recupero di tale somma nei confronti dell'Impresa inadempiente, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'escussione della garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva e/o di garanzia per l'anticipazione, fino alla totale copertura del debito accertato;

DATO ATTO:

– che l'incarico di RUP è conferito al Responsabile del Settore LL.PP. Arch. Eleonora Pini, per la procedura in oggetto ai sensi dell'Art. 7 L. 241/1990, art. 8 L.R. 5/2007, e Art. 15 del D.lgs. 36/2023;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- Il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36;
- IL D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora applicabile;
- per quanto applicabile la L.R. n°5 2007;
- Il D. Lgs. n° 267/2000 recante "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO- DEGLI ENTI LOCALI";
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- Lo Statuto Comunale;

Ritenuta la necessità di procedere alla approvazione del certificato di regolare esecuzione;

DISPONE

- di approvare il certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione nel Piano per gli Insediamenti Produttivi. 1° intervento di completamento", redatto dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Cristiani con studio in Sassari, in data 20.05.2026, dal quale risulta un debito dall'impresa Mossa Michele di - € 25.283,92;

- di dare atto che, il saldo negativo sopra determinato, pari ad - € 25.283,92, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile per la Stazione Appaltante e che pertanto si procederà al recupero di tale somma nei confronti dell'Impresa inadempiente, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di



procedere all'escussione della garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva e/o di garanzia per l'anticipazione, fino alla totale copertura del debito accertato;

- di attestare:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
- che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: ANTONELLA CLELIA LOBRANO

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici

ELEONORA PINI

documento firmato digitalmente